

*Class: 14.v, 15/001.sfa, 001.arm, 6/2021C/001.frc, 001.arm*

Organismo Pagatore  
ARPEA  
Via Bogino 23- Torino

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 58**

**Ai Produttori interessati**

**Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI**

**Oggetto: Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021 ai sensi del DM 12 maggio 2022 n. 216437. Modalità per la presentazione delle domande.**

**Il Dirigente dell'Area Tecnica  
ed Autorizzazione  
Fabrizio Stranda**

*sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005*

**Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021 ai sensi del DM 12 maggio 2022 n. 216437. Modalità per la presentazione delle domande.**

## Sommario

1. PREMESSA .....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO .....	8
4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO.....	9
5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AIUTO .....	9
5.1. Tipologie di intervento .....	10
5.2. Documentazione da allegare in domanda .....	11
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	13
7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI .....	14
7.1. Acconto.....	14
7.2. Saldo .....	14
8. CONTROLLI.....	15
8.1. Verifiche di ammissibilità .....	15
8.2. Controlli in loco .....	17
9. CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE.....	17
10. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI .	17
11. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE .....	18
12. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE .....	18
13. Ulteriori controlli istruttori.....	19
14. COMUNICAZIONI .....	22
15. MODALITA’ DI PAGAMENTO .....	22

## **1. PREMESSA**

Con il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 maggio 2022 n. 216437 è stata adottata una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano, al fine di compensare i danni indiretti subiti dagli operatori del mercato delle uova e dei pollami dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo dal 23 ottobre al 31 dicembre 2021.

Tali perdite sono dovute all'introduzione di restrizioni sanitarie necessarie per debellare l'influenza aviaria, previste dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili s.m.i..

Pertanto, le presenti Istruzioni operative contengono le disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole aventi sede legale in una delle province di competenza dell'Organismo Pagatore (OP) ARPEA, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi **nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021**, dando attuazione a quanto disposto nel DM 12 maggio 2022 n. 216437 e nella circolare di attuazione di AGEA Coordinamento n. 58039 del 27 luglio 2022.

L'importo totale dell'aiuto ammonta a 30.000.000 €.

Gli importi unitari per categoria merceologica sono definiti dal sopraccitato DM 12 maggio 2022 n. 216437.

La gestione della domanda di aiuto per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore ARPEA, di seguito OP, in qualità di soggetto erogatore dei contributi finanziati dalla U.E. previsti dal DM 12 maggio 2022 n. 216437;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM 12 maggio 2022 n. 216437;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **BASE GIURIDICA UNIONALE**

– Reg. (UE) n. 1308/2013

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50

– Reg. (UE) n. 1407/2013

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352

– Reg. (UE) n. 652/2014

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

– Reg. (UE) n. 702/2014

Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e s.m.i. e in particolare l'art. 26

– Reg. (UE) n. 907/2014

Regolamento della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

– Reg. (UE) n. 908/2014

Regolamento della Commissione del 06 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

– Reg. (UE) n. 2016/429

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e s.m.i. e in particolare l'art. 5

– Reg. (UE) n. 2016/679

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

– Reg. (UE) n. 2020/689

Regolamento della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

– Decisione di Esecuzione (UE) n. 2021/2310

la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

Reg. (UE) n. 2021/2115

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

## **BASE GIURIDICA NAZIONALE**

- Nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18/12/2021 e relativo Allegato 2
- Nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18/12/2021 e relativo Allegato 2 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità. H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR
- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123** Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 maggio 2022 n. 216437** Decreto ministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021"
- Nota di chiarimento di Mipaaf ad Agea Prot. N.0329840 del 25/07/2022
- **Circolare AGEA del 27 luglio 2022 n. 58038**, recante "Modalità di attuazione del DM n. 216437. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre –31 dicembre 2021"

## **FASCICOLO AZIENDALE**

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162 Semplificazione della gestione della PAC;

## **DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018: Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 : Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019: Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020:** Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021:** Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;

## REGISTRO AIUTI DI STATO

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 -Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** -Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

## DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

- **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78:** Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

## REGOLARITÀ FISCALE

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

### **3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO**

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono:

- le imprese produttrici di uova da cova e da consumo del genere Gallus e Meleagris;
- le imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- le imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne delle specie pollo, faraona, anatra, oca, gallina ovaiole, pollastra, cappone, pulcino, tacchino e specie minori elencate nel DM 12 maggio 2022 n. 216437;
- i centri imballaggio uova;
- gli svezzatori;
- i mattatoi ed i trasformatori.

Le suddette aziende devono avere:

- sede legale in una delle province di competenza dell'OP ARPEA,
- unità produttive di allevamento (o unità operative nel caso di mattatoi e trasformatori) ubicate nel territorio delle province di competenza dell'OP ARPEA nelle zone interessate dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, confermati nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021
- alla data di presentazione della domanda, aperto nel sistema informativo SIAN un fascicolo aziendale (asset aziendale).

Gli allevamenti ammessi al sostegno devono obbligatoriamente rientrare in zona ZS (Zona di Sorveglianza) o ZP (Zona di Protezione), puntualmente definita da ordinanze ATS (di istituzione e successiva revoca), per il solo periodo di restrizione stabilito dalle stesse, ovvero a seguito di analoghe e inderogabili restrizioni puntualmente definite da provvedimenti ATS.

Non possono accedere al sostegno gli allevamenti collocati in zone all'interno delle quali, pur in presenza di ulteriori e diverse restrizioni (es. ZUR), era possibile richiedere ad ATS una deroga all'accasamento degli animali.

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto alleghi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda (vedi *Allegato 2*) dalla quale si evinca che quest'ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto domanda.

Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.



Si precisa che in caso di rapporto di soccida sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del DM 12 maggio 2022 n. 216437 purché vertano su interventi distinti.

#### **4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO**

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste Determinazione n. 50 del 03/03/2022 - ultima versione del manuale del fascicolo aziendale.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso **tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, non compensati da aiuti di stato o da assicurazioni** e per i quali non è stato percepito alcun aiuto ai sensi del reg. (UE) n. 652/2014.

#### **5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AUTO**

Le aziende che hanno subito danni da influenza aviaria nel periodo indicato ma che risultano inattive al momento della presentazione della domanda, non sono ammesse a contributo.

Le imprese richiedenti devono risultare attive all'atto della domanda, trovarsi nelle condizioni previste al punto 4) "ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO", e devono essere le medesime (nessuna variazione in termini di CUAA) interessate dalle restrizioni oggetto di sostegno.

Si riportano di seguito le casistiche in deroga a quanto definito al punto precedente:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della impresa individuale purché all'interno della Società sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno, previa riapertura del Fascicolo Aziendale.
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da Società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della Società interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno purché uno dei Soci Amministratori sia ora titolare dell'azienda individuale, previa riapertura del Fascicolo Aziendale.
3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto donante, previa riapertura del Fascicolo Aziendale.
4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del de cuius, qualora questa fosse ancora in attività nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31

dicembre 2021. Precedentemente alla presentazione della domanda, dovrà essere cura dell'erede/coerede profilarsi in qualità di "erede" nell'Anagrafe Agricola Piemonte del SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese) e modificare eventualmente le coordinate bancarie. (link Anagrafe Agricola: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte>)

Il soggetto beneficiario presenta ad ARPEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile (Allegato 1).

La presentazione della domanda avverrà mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it) all'attenzione dell'Ufficio Feaga-con oggetto "CUAA \_SOSTEGNO AVIARIA".

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

### 5.1. Tipologie di intervento

Gli interventi attivati sono elencati nella tabella Allegato 7, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo.

Nella domanda devono essere indicati gli interventi e le specie per le quali è richiesto l'aiuto.

Per ciascun intervento dovranno essere indicati:

- il numero di uova e/o capi e/o chilogrammi relativi a ciascun intervento richiesto a premio;
- i periodi di fermo dell'allevamento (obbligatorio solo per gli interventi di macellazione anticipata riproduttori/perdita di produzione dei riproduttori, prolungamento vuoto sanitario / mancato accasamento, maggiori costi di produzione per prolungato accasamento da blocco trasferimento, perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard (interventi n: 5 – 6 – 7 – 8).

Per individuare i cicli ed il rispettivo numero dei capi devono essere acquisite le informazioni sugli ingressi in allevamento presenti in BDN.

Al fine di effettuare dei calcoli corretti, nella determinazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario sempre tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile").

Negli interventi che riguardano la perdita di produzione del pollame nelle zone regolamentate o il mancato accasamento, occorre individuare la media dei capi presenti nei cicli produttivi.

Il numero dei capi ammissibili è dato dal numero minore tra:

1. la media del numero dei capi presenti in azienda;
2. il numero di capi dichiarati in domanda.

La media di cui al punto 1. viene determinata individuando il numero dei capi presenti nei 3 cicli antecedenti il periodo di fermo.

Per il calcolo dei capi ed eventualmente dei giorni di mancato accasamento utilizzare l'Allegato 3 - "Calcolo media capi e mancato accasamento".

Negli interventi relativi alle perdite connesse all'adeguamento del periodo di allevamento dovuto al divieto di trasferimento nelle zone regolamentate (prolungamento) è invece necessario individuare la durata media dei cicli produttivi.

La durata media dei cicli viene calcolata individuando i 3 cicli antecedenti il periodo di fermo. Qualora, tenuto conto della data di inizio allevamento per la categoria oggetto di sostegno, non siano disponibili 3 cicli verranno presi come riferimento i cicli effettivamente presenti.

Il periodo indennizzabile inizia dalla fine del ciclo produttivo di cui sopra e termina il giorno precedente alla data di uscita dall'allevamento, o il giorno in cui terminano le misure restrittive.

Il numero degli animali da indennizzare nel caso di prolungamento del ciclo (desunto dai registri di carico/scarico o dai dati relativi agli ingressi presenti in BDN) deve essere decurtato dal numero di capi morti entro la durata del ciclo standard (dato reale dichiarato e/o desunto dalle tabelle giornaliere che le aziende compilano).

Nel caso di prolungato accasamento per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell'indennizzo occorre fare riferimento all'Allegato 4 - "Calcolo prolungamento ciclo".

## 5.2. Documentazione da allegare in domanda

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda per le misure oggetto di aiuto e nell'arco temporale stabilito dal DM 12 maggio 2022 n. 216437:

### **Uovo da cova distrutto (Intervento 1)**

- copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento;
- copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova;
- copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 con indicazione del numero di uova;
- documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione delle uova;
- copia dei contratti di accasamento con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata: trattasi di contratti, in forma scritta, stipulati tra l'incubatoio e l'allevamento di destinazione dei pulcini;
- con riferimento ai contratti di cui al punto precedente dovrà essere allegato un elenco riportante per ciascun allevamento interessato: ubicazione, numero di capi previsti per l'accasamento, periodo di fermo obbligatorio.

### **Uovo da cova trasformato in ovoprodotti (Intervento 2)**

- registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova alle industrie di trasformazione/centro di sgusciatura o di disidratazione.

### **Uovo da consumo trasformato in ovoprodotti (Intervento 3)**

- registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova alle industrie di trasformazione/ centro di sgusciatura o di disidratazione;
- registro dell'allevamento.

#### **Soppressione di pulcini (Intervento 4)**

- documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione del pollame;
- registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- registro dell'allevamento;
- documento di ritiro da parte della ditta preposta allo smaltimento;
- certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 con indicazione del numero di capi e specie.

#### **Macellazione anticipata riproduttori (Intervento 5)**

- certificato sanitario dell'avvenuta macellazione dei capi nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 con indicazione del numero di capi e specie;
- documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione del pollame;
- registro dell'allevamento.

#### **Mancato accasamento / Prolungamento vuoto sanitario (Intervento 6)**

- registro dell'allevamento;
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio;
- ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da allegato 3 "Calcolo media capi e mancato accasamento" alle presenti istruzioni operative).

#### **Prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento (Intervento 7)**

- registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento;
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
- ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio;
- prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da allegato 4 "Calcolo prolungamento ciclo" alle presenti istruzioni operative);
- eventuale copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.

#### **Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard (Intervento 8)**

- copia dei contratti stipulati da cui si evinca una riduzione della quotazione registro dell'allevamento;
- contratti non onorati;
- nuovi contratti a prezzi ribassati;
- copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e delle uova da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n.617/2008;
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
- Mod. 4 di uscita dall'allevamento verso il macello;
- prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da modelli "Calcolo media capi e mancato accasamento/ Calcolo prolungamento ciclo", allegati alle presenti istruzioni operative).

### **Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca (Intervento 9)**

- copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.

### **Riduzione attività di macellazione / trasformazione/classificazione/ imballaggio delle uova (Intervento 10)**

- copia dei registri presso i centri d'imballaggio uova;
- confronto tramite la BDN per quanto riguarda le attività di macellazione dal quale si può desumere la riduzione dell'attività;
- documentazione atta a comprovare la riduzione dell'attività di macellazione, trasformazione, classificazione e imballaggio.
- considerato che l'indennizzo unitario è calcolato moltiplicando la minor quantità prodotta espressa in Kg nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, al fine di valutare l'effettiva contrazione del fatturato, occorre allegare la documentazione di carattere fiscale relativa allo stesso periodo dell'anno precedente (fatture o bilanci che possano evidenziare quale sia stato il fatturato nel medesimo periodo per l'anno 2020).

### **Soppressione pollastre (Intervento 11)**

- certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 con indicazione del numero di capi e specie;
- documento di ritiro da parte della ditta preposta allo smaltimento;
- documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione del pollame;
- registro dell'allevamento.

### **Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico (Intervento 12)**

- copia dei contratti con il prezzo della carne avicola cotta da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.

Per tutti gli interventi, oltre alla documentazione qui sopra riportata, sarà possibile allegare ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Nel caso di stipula di polizza assicurativa relativa ad indennizzi richiesti/ottenuti per gli stessi interventi richiesti con l'istanza di sostegno di cui al DM 12 maggio 2022 n. 216437 allegare anche:

- polizza assicurativa stipulata;
- danno eventualmente indennizzato;
- comunicazione di liquidazione del danno subito da parte della compagnia assicuratrice.

## **6. TERMINI DI PRESENTAZIONE**

La domanda di aiuto può essere presentata **a partire dal 25 agosto 2022 fino al 20 settembre 2022.**

## **7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

### **7.1. Acconto**

Nel caso in cui si richieda il pagamento del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche istruttorie di cui al successivo punto 9), alla domanda di indennizzo deve essere allegata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al sostegno spettante, redatta secondo il modello Allegato 5.

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti oppure della procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

L'OP ARPEA non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fideiussore è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea.

Il pagamento dell'acconto può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 8.1.

Nel caso in cui venga richiesta la liquidazione anticipata del sostegno è necessario verificare la corrispondenza della polizza fidejussoria con il modello approvato dall'OP e la rispondenza dell'importo garantito con il sostegno richiesto.

La verifica deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di termine ultimo di presentazione delle domande di indennizzo. Le domande con verifica positiva dovranno essere segnalate all'OP tramite PEC predisponendo l'apposito modello (allegato 6) al quale devono essere allegate le polizze in originale e l'eventuale conferma di polizza.

L'OP Arpea fatte le opportune verifiche, procederà al successivo pagamento.

### **7.2. Saldo**

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a. Registro nazionale Aiuti di stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b. Regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c. Regolarità fiscale (verifica presso Agenzia Entrate – Riscossione), ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d. Verifica Antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

## **8. CONTROLLI**

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

### **8.1. Verifiche di ammissibilità**

L'OP ARPEA effettua l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, verifica e valuta la completezza della documentazione presentata e determina in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate dal legale rappresentante o titolare dell'azienda.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Qualora nel corso dell'istruttoria si presenti l'esigenza, è facoltà dell'OP di richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti.

In caso di carenze, è facoltà dell'OP richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OP invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni. Il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto precedente saranno respinte.

Sul 100% delle domande, devono essere effettuati i seguenti controlli amministrativi:

1. verifica della titolarità dell'allevamento di capi/uova;
2. corrispondenza della tipologia e del numero capi/uova richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
3. determinazione del numero di capi/uova ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia.

Il numero di capi massimi ammissibili in domanda è il minore tra:

- a. la media del numero dei capi presenti in azienda calcolata come sotto indicato;
- b. il numero di capi dichiarati in domanda.

La media produttiva sarà calcolata tenendo conto, indicativamente, dei 3 cicli antecedenti il fermo sanitario (registro aziendale - interrogazione BDN – elenco movimentazioni).

4. la verifica del periodo di fermo dell'allevamento con il confronto tra la data di ultima uscita dall'allevamento dei capi prima del periodo di fermo (BDN avicoli o registro aziendale), la data di

primo accasamento successivo al periodo di fermo (BDN avicoli) e la data di inizio fermo al netto del periodo di vuoto sanitario e biologico.

Nel caso di mancato accasamento i giorni si calcolano a partire dal giorno successivo all'uscita degli animali dall'allevamento fino al termine del periodo di fermo obbligatorio, al netto di giorni previsti per il vuoto sanitario e il vuoto biologico.

Nel caso di prolungato accasamento il periodo di fermo si calcola a partire dal primo giorno successivo al giorno della prevista uscita dei capi dall'allevamento a fine ciclo (durata media) fino al giorno di termine del periodo di restrizione.

Si rimanda ai fogli di calcolo predisposti per la presentazione della domanda (modelli "Calcolo media capi e mancato accasamento" e "Calcolo prolungamento ciclo").

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno antecedente la revoca del periodo di fermo obbligatorio oppure con il 31 dicembre 2021, nel caso di accasamento successivo a tale data.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo, non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministero della salute - "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e successive modificazioni.

Inoltre, come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica, l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

5. Verifica dei danni eventualmente indennizzati da polizza assicurativa. Nessun pagamento è dovuto quando l'assicurazione ha indennizzato per intero il danno subito nel periodo indicato dal DM 12 maggio 2022 n. 216437.

L'istruttoria si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list in cui sono evidenziati:

1. i dati relativi al richiedente l'intervento;
2. il numero di capi/uova indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati e la verifica del rapporto capi/superficie dell'allevamento;
3. nel caso di riduzione del numero di capi e/o uova, la motivazione che ha portato alla riduzione;
4. l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.

Per le domande che hanno beneficiato di liquidazione anticipata di cui al punto 7.1, al termine dell'istruttoria finale si verificherà se il contributo liquidato è coerente con la cifra definita al termine della procedura di istruttoria.



Per le domande che hanno richiesto la liquidazione anticipata del sostegno, al termine dell'istruttoria l'OP ARPEA potrà confermare l'entità dell'importo già versato oppure nel caso in cui sia stato approvato un importo minore del richiesto, procedere con il recupero dei contributi non spettanti.

## **8.2. Controlli in loco**

I controlli in loco sono effettuati dall'OP ARPEA, l'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante. Il richiedente decade dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri dei centri di incubazione ove sono stati prodotti i pulcini/uova;
- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi / uova indicati nella domanda di finanziamento.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'aiuto.

In tal caso, qualora il controllo dia esito totalmente o parzialmente negativo, l'OP ARPEA provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita.

## **9. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE**

La procedura di istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai successivi punti 10 e 11. Pertanto, i funzionari istruttori entro il 23 novembre 2022 provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi" (fase 4).

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da ARPEA di cui al punto 11 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 11.

## **10. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI**

Entro il 31 ottobre 2022 i dati relativi alle domande di indennizzo pervenute saranno trasmessi dall'OP ARPEA ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dalla Circolare AGEA n.0058039 del 27 luglio 2022 - Modalità di attuazione del DM n. 216437 – tramite l'apposto tracciato record (Allegato 1).

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

**a) Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al DM 12 maggio 2022 n. 216437.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al DM 12 maggio 2022 n. 216437.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

**b) Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal DM 12 maggio 2022 n. 216437. Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. Al termine del controllo AGEA Coordinamento restituirà all'OP ARPEA i nominativi dei beneficiari che hanno superato positivamente i controlli e che quindi saranno ammissibili al contributo.

### **11. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE**

Secondo quanto previsto dal DM 12 maggio 2022 n. 216437, all'articolo 6, comma 4, laddove la cifra totale richiesta a livello nazionale superi quanto previsto dal suddetto decreto all'articolo 1, comma 2, gli importi da assegnare ai beneficiari saranno ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera k del decreto, non saranno soggetti ad alcuna riduzione.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto, l'OP ARPEA comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, entro il 6 dicembre 2022 utilizzando l'allegato 2 della Circolare AGEA prot. n. 0058039 del 27 luglio 2022 - Modalità di attuazione del DM n. 216437.

L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OP ARPEA.

Solo dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, l'OP ARPEA potrà procedere alla validazione delle istruttorie e provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

### **12. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE**

Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato entro il 31 dicembre 2022.

### **13.13. Ulteriori controlli istruttori**

#### **13.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

L'aiuto è concesso in regime "de minimis" per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'Organismo pagatore ARPEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti <sup>1</sup> secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti «de minimis» complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti «de minimis» già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica <sup>2</sup>;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente in considerazione degli eventuali aiuti già concessi nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C1311/01);
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Mentre per i sostegni per le attività nel campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Reg. (UE) n.702/2014.

---

*1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad*

*eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite*

*2 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

### **Visura Deggendorf**

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

### **13.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

ARPEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e

vantaggi economici di qualunque genere” sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L’art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell’Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all’art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l’equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell’erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l’erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall’INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

### **13.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)**

Ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

### **13.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)**

Si rammenta che l’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;

2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;

3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

#### **14. COMUNICAZIONI**

L'Organismo Pagatore ARPEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate ai sensi dell'art. 6 del DM 8 luglio 2022 n. 0304905.

**A)** comunicazione al richiedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241:

a) del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;

b) in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

**B)** trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero dell'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

#### **15. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento. La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto

corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

#### **16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

All'indirizzo [https://www.arpea.piemonte.it/pagina19334\\_privacy.html](https://www.arpea.piemonte.it/pagina19334_privacy.html) è presente l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.